



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Roma, data del protocollo

Min.Int. - DAIT - D.C.F.L.  
Prot. Uscita del 05/04/2012  
Numero: **0005424**  
Classifica: FL.07

CIRCOLARE - FL 7/2012



Ai Sig.ri Prefetti

**LORO SEDI**

Ai Sigg. Commissari del Governo per le province di

**TRENTO e BOLZANO**

Al Sig. Presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta

**AOSTA**

Al Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie

Scuola Superiore dell'amministrazione dell'interno (S.S.A.I.)

**SEDE**

e, p.c.: AL GABINETTO DEL SIGNOR MINISTRO

**SEDE**

OGGETTO: Decreto del Ministro dell'Interno 15 febbraio 2012, n. 23, recante il "Regolamento adottato in attuazione dell'articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, recante "Istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico finanziario".

Come è noto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 marzo 2012, n. 67, è stato pubblicato il decreto del Ministro dell'interno indicato in oggetto (d'ora in avanti indicato come "regolamento"), che in ossequio ai principi ed ai criteri direttivi contenuti nell'articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (d'ora in avanti indicato come art. 16, comma 25), prevede nuove modalità per la nomina dei revisori dei conti degli enti locali.

In particolare, dopo l'entrata in vigore del citato decreto (15 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale) ed una volta esauriti i necessari adempimenti preliminari ed attuativi, i revisori sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Sull'importanza del provvedimento e la delicatezza delle nuove competenze in materia che esso attribuisce allo scrivente Dipartimento ed alle Prefetture, rispetto alle modalità di scelta dell'Organo di revisione economico-finanziario degli enti locali, si richiama l'attenzione delle SS. LL. ed in proposito, anche al fine di uniformare le conseguenti procedure applicative su tutto il territorio nazionale, con la presente circolare si forniscono le prime necessarie indicazioni, facendo comunque riserva di comunicare più precise e puntuali informazioni in ordine a ciascuna delle diverse fasi attuative delle nuove procedure introdotte.

## **1. Formazione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali.-**

Le procedure di istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali sono attribuite alla competenza dello scrivente Dipartimento, alla cui formazione provvederà sulla base delle linee guida allegate alla presente circolare, che sono parte integrante della stessa.

Esaurita tale fase, l'art. 5, comma 1, del "regolamento" prevede che il Ministero dell'interno renda noto, con avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e divulgato anche sulle pagine del sito internet del Ministero stesso, la data di effettivo avvio del nuovo procedimento per la scelta dei revisori in scadenza di incarico.

## **2. Scelta dei revisori dei conti degli enti locali mediante estrazione dall'elenco e nomina dell'organo di revisione economico finanziario.-**

Solo dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica dell'avviso di cui al precedente punto 1, potrà procedersi all'estrazione dei nominativi dei revisori dei conti dall'elenco, che lo stesso art. 5 del "regolamento" affida alle Prefetture-Uffici Territoriali del Governo territorialmente competenti.

Il procedimento in parola ha inizio con la comunicazione da parte dell'ente locale interessato alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di appartenenza del medesimo ente locale, riguardante la data di scadenza dell'Organo di revisione economico finanziario, comunicazione che nella fase di prima applicazione del "regolamento" deve avvenire almeno 15 giorni prima, mentre in quella a regime almeno due mesi prima.

In caso di cessazione anticipata rispetto alla data di scadenza tale comunicazione deve avvenire immediatamente e comunque non oltre il terzo giorno successivo alla data di cessazione dalle funzioni.

A seguito di tale comunicazione, come previsto dal comma 3 dello stesso art. 5, la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo comunica all'ente o agli enti interessati la data, l'ora ed il luogo nel quale si procederà all'estrazione, in seduta pubblica, alla presenza del Prefetto o di un suo delegato.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

L'estrazione avviene tramite sistema informatico con procedura standardizzata, estraendo dall'articolazione regionale dell'elenco, in relazione alla fascia di appartenenza dell'ente locale di cui all'art. 1, comma 3, del "regolamento", tre nominativi per ciascun componente dell'organo di revisione economico-finanziaria da rinnovare, avendo cura di annotare l'ordine di estrazione di ciascun nominativo, atteso che sarà designato per la nomina a revisore dei conti dell'ente interessato il primo degli estratti, al quale subentreranno in ordine di estrazione gli altri due in caso di rinuncia o impedimento dell'avente diritto alla nomina.

Per esigenze di trasparenza, si rappresenta che le caratteristiche tecniche con la descrizione dell'algoritmo del software di gestione delle procedure di estrazione dall'elenco saranno rese pubbliche con avviso sul sito internet del Ministero dell'interno-Dipartimento per gli affari interni e territoriali, all'indirizzo: <http://finanzalocale.interno.it/>.

Dell'esito delle procedure di estrazione è redatto apposito processo verbale, che deve essere trasmesso senza ritardo all'ente interessato, per la conseguente adozione della delibera di nomina da parte del Consiglio dell'ente locale dei soggetti estratti nell'Organo di revisione economico-finanziaria, previa verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità o di impedimento contemplate dalle disposizioni indicate al comma 4 dell'art. 5 del "regolamento".

Per il caso di composizione collegiale dell'Organo di revisione economico-finanziaria l'art. 6 del "regolamento" prevede che le funzioni di presidente vengono svolte dal componente che ha svolto il maggior numero di incarichi di revisore presso enti locali ed a parità di incarichi tali funzioni vengono assunte da colui che le ha svolte nell'ente di maggiore dimensione demografica.

### **3. Modalità di scelta dell'organo di revisione prima dell'operatività delle disposizioni del "regolamento".-**

Sono pervenuti numerosi quesiti da parte degli enti locali riguardanti le procedure da seguire nelle more della piena operatività del sistema di scelta dei revisori, introdotto dall'art. 16, comma 25 e disciplinato dal "regolamento" in esame.

Va precisato, in via preliminare, che l'art. 235, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, prevede che all'organo di revisione contabile si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi, di cui agli articoli 2, 3, comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, per cui allo scadere della durata in carica di tre anni dalla data di

